

porzione del pascolo che possono fornirgli, né potranno profittare delle pubbliche pasture, se non quando esse manchino nei propri terreni chiusi e non coltivati.

I contravventori a queste disposizioni andranno soggetti alla tentura e macchiazdel loro bestiame nel pascolo pubblico, come se fosse colto in luoghi vietati.

I Giudicenti locali sono specialmente incaricati di vegliare all'osservanza di questo articolo.

Art. 66. Tutti indistintamente i terreni, qualunque siane il possessore e l'uso, sono soggetti alle contribuzioni sì reali che comunali, proporzionatamente alla loro qualità e quantità.

13.2. Regie Patenti 14 settembre 1844
Approvazione del Regolamento pel governo dei boschi nel Regno di Sardegna

L'incremento delle relazioni commerciali, sì terrestri, che marittime, ed il conseguente bisogno di maggiori veicoli, la estensione progressiva che acquista l'industria, specialmente la metallurgica, mercè i trovati di che ogni dì s'arricchisce, congiunti ai comodi, ed ai bisogni derivanti da una maggior civiltà, sono i motivi per cui il legname d'ogni genere divenne al presente non solo oggetto di sommo pregio, ma eziandio di grande necessità.

Le quali considerazioni Ci fecero prima d'ora rivolgere lo sguardo alle foreste della Sardegna, estese e ricche in tutte le specie di querce, ed in particolare del rovero il cui legno solido e duro unisce quasi tutte le qualità necessarie alle costruzioni d'ogni genere sì civili che militari e marittime.

Ma in allora il diritto di proprietà sui boschi rimaneva in Sardegna facilmente controverso ed inceppato non meno dai dritti d'uso concesso alle popolazioni, che da quelli feudali. Oltre di che il difetto di comunicazioni facili e comode, rendendo gravosi troppo i trasporti, mal potevansi sperare speculazioni vantaggiose di legnami.

Tolta in oggi gran parte di siffatte difficoltà, e mentre si avviserà ai modi più equi di compensare i Comuni dei dritti d'uso dei quali conservano ancora l'esercizio regolato però con norme fisse, sia coll'assegnare loro in proprietà porzioni corrispondenti di boschi demaniali, sia altrimenti, giudicarimo intanto non che utile urgente di fare quei provvedimenti che sebbene temporanei, gioveranno tuttavia efficacemente a prevenire non meno i guasti ed i danni cui sono soggetti i

boschi e le foreste che ad estenderne la propagazione, nel tempo stesso che agevoleranno i tagli ed il trasporto dei legnami a beneficio privato, e del Regio Nostro Erario.

Al quale effetto essendoci stata rassegnata dal Nostro Primo Segretario di Stato per gli affari del Regno l'idea di un regolamento, quale trovammo adeguare il Nostro scopo, per le presenti di Nostra certa scienza, Regia autorità, ed avuto il parere del Nostro Consiglio, abbiamo determinato e determiniamo quanto segue:

Art. 1. È approvato il Regolamento pel governo dei boschi di Sardegna che d'ordine Nostro, visato dal Primo Segretario di Stato per gli affari del Regno, trovasi unito alle presenti.

Art. 2. Esso sortirà il suo effetto a cominciare dal primo gennaio del prossimo venturo anno 1845.

Mandiamo pertanto al Magistrato della Reale Udienza di registrare le presenti coll'annesso Regolamento, ed al Nostro Vicerà, non che allo stesso Magistrato, ed a chiunque altro fia spediente di osservarle e farle eseguire, volendo che le medesime siano inserite nella raccolta degli atti del Nostro Governo per il Regno di Sardegna, ecc.

Regolamento pel governo dei boschi nel Regno di Sardegna

(*Omissis*)

TITOLO III

CAPO I — *Della conservazione dei boschi demaniali, dei Comuni ed altri corpi amministrativi*

Art. 21. I boschi demaniali non possono essere dissodati senza la permissione del Primo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna.

Quelli dei Comuni o d'altre pubbliche istituzioni potranno dissodarsi, ottentane la permissione dal Viceré, quando la quantità del terreno da dissodarsi sarà dell'estensione maggiore di quaranta are (ossia d'uno starello cagliaritano), o quella dell'Intendente Generale, se saranno di minore estensione.

Art. 22. La domanda per ottenere la permissione del dissodamento dei boschi dei Comuni od altri Corpi amministrati, posti sotto la tutela governativa, dovrà essere fatta dai Consigli Comunali, o dagli speciali amministratori dei boschi da dissodarsi, e sottoposta al parere dell'Intendente della Provincia, in cui esistono detti boschi, ed a quello del Conservatore.

Per i boschi però di una superficie maggiore d'uno starello, pel dissodamento

dei quali, debbesi ottenere la permissione del Viceré, sarà necessario anche il parere dell'Intendente Generale.

Art. 23. Per le contravvenzioni agli articoli precedenti 21 e 22 la multa è stabilita in lire cinquanta sino a cento per ogni 40 are o starello di terreno disboscato; oltre ad una indennità al proprietario, corrispondente al danno arrecatogli, e coll'obbligo di ridurre nuovamente a bosco il terreno dissodato, entro il termine di un anno dopo l'intimazione della sentenza.

In caso che non siasi adempiuto a questa obbligazione nel termine sovra indicato, l'Intendente della Provincia in cui sarà seguita la contravvenzione potrà far eseguire i lavori a spese del contravventore.

CAPO II — *Dei diritti d'uso e delle consuetudini o tolleranze nei boschi demaniali, dei Comuni, o di altri corpi amministrativi*

Art. 24. La pratica dei diritti d'uso, volgarmente chiamati *ademprivi*, o d'altri di qualunque siasi specie, sarà regolata in modo che non possa convertirsi in abuso, e nuocere gravemente alla conservazione dei boschi. A tale effetto gli Intendenti delle Province, nelle quali esistono i boschi soggetti a tali diritti, prescriveranno le opportune cautele; affinché coloro che li hanno possano praticarli, secondo le regole d'una prudente economia.

Art. 25. Dopo la pubblicazione del presente Regolamento i Consigli dei Comuni, le cui popolazioni hanno dei diritti d'uso nei boschi, non esclusi quelli di privata proprietà, sottometteranno, per atto consolare, le loro domande allo Intendente della Provincia in cui esistono i boschi, nei quali intendono di praticare i loro diritti, affinché egli possa fare i provvedimenti accennati nell'articolo precedente.

Nell'atto consolare che conterrà tale domanda sarà specificata la natura dei diritti d'uso allegati, e saranno indicati i luoghi dove, si vorrebbe praticarli, accennando, intanto, approssimativamente il numero degli utenti, l'estensione dei loro bisogni, ed il modo più acconcio di provvedervi, secondo lo spirito del presente Regolamento. Nel caso che i Consigli comunali fossero trascuranti nel trasmettere gli atti consolari dianzi specificati agli Intendenti, questi dopo il termine di sei mesi, a cominciare dal giorno della pubblicazione della presente Legge, daranno d'ufficio gli opportuni provvedimenti.

Art. 26. I provvedimenti che si faranno dagli Intendenti prescriveranno le condizioni che dovranno osservarsi dagli utenti; e per cura dei Sindaci, saranno pubblicati nei Comuni interessati.

Questi provvedimenti saranno fatti in modo, che i diritti d'uso possano essere esercitati col minor danno possibile, per la conservazione dei boschi, e non più oltre di quanto esigono i bisogni reali degli utenti.

In niun caso, potrà permettersi talmente estesa la pratica dei diritti d'uso, che abbia ad assorbire la maggior parte delle produzioni dei boschi, soggetti alla servitù, ed a ridurre ad un vano titolo il diritto di proprietà.

A tale oggetto gli Intendenti, prima di provvedere, dovranno sentire le osservazioni dei proprietari o amministratori dei boschi soggetti alle servitù, o dei loro rappresentanti.

Art. 27. Pubblicati che sieno i decreti degli Intendenti, le condizioni e le cautele, quivi prescritte, dovranno essere rigorosamente osservate, né sarà lecito tagliar piante grosse o piccole nel pedale o nei rami, estrarne la scorza, raccogliere foglie verdi o secche, erba, erica, ghiande ed altre sementi nei boschi, né condurvi bestiame al pascolo, se non che nei luoghi, nei tempi e nei modi che saranno stati annualmente prescritti.

Art. 28. Le contravvenzioni ai decreti degli Intendenti a riguardo dei tagli delle piante, o della raccolta degli oggetti specificati nell'articolo precedente, o del pascolo dei bestiami, saranno punite colle multe qui appresso indicate:

Per ogni pianta d'alto fusto, la cui circonferenza sia maggiore di sessanta centimetri, misurata all'altezza di un metro sopra il ceppo recisa o danneggiata in modo da farla perire	L. 10 a 50
Per ogni traino o carrata di legno che non si possa riconoscere che provenga da piante d'una circonferenza maggiore di quella sovra indicata	L. 5 a 10
Per ogni carico di bestia da soma	L. 3
Per ogni carico da uomo	L. 1
Per ogni dieci chilogrammi (25 libbre) di ghiande ed altre sementi	L. 2 a 5
Per ogni traino o carrata di foglia, di erba od erica	L. 3 a 10
Per ogni carico da uomo	L. 1 a 5
Per ogni capo di bestiame	L. 1 a 5

Queste multe saranno raddoppiate nel caso che il taglio delle piante, l'estrazione delle foglie o delle altre materie, sovra specificate, o il pascolo del bestiame, abbiano luogo in boschi nei quali l'accusato non ha diritto d'uso, sì che il fatto non possa riguardarsi come una semplice contravvenzione ai regolamenti degli Intendenti, ma sì come una violazione assoluta dell'altrui proprietà.

Art. 29. Nel caso che le contravvenzioni siansi commesse col taglio di piante d'alto fusto già estratte o spaccate, in modo che più non si possa misurare i pedali, per conoscere la circonferenza, sarà questa calcolata in ragione del terzo della circonferenza del ceppo, quando sia possibile trovar quelli delle piante tagliate.

Art. 30. Oltre ai provvedimenti ordinari, accennati negli articoli precedenti, gli Intendenti daranno quei provvedimenti speciali che loro parranno giusti, nei casi in cui per qualche straordinario e reale bisogno alcuno degli utenti sottomettesse lo-

ro una ragionevole domanda per ottenere una particolare permissione. Essi però dovranno prima accertarsi della realtà dei bisogni allegati, e ricusare la chiesta permissione ai ricorrenti, quando conoscano che l'allegazione dei bisogni non sia che un pretesto per nascondere il progetto di speculazioni commerciali.

Art. 31. Il legname ed altri prodotti dei boschi conceduti a coloro che hanno il diritto d'*ademprivo* non possono essere venduti o ceduti ad altri, sotto pena d'una multa corrispondente al doppio valore degli oggetti venduti o ceduti.

Art. 32. Quando la domanda di coloro, che hanno il diritto d'uso chiamato *ademprivo*, ha relazione a piante di alto fusto, la permissione non sarà accordata, se non che per quel numero di piante che sarà riconosciuto necessario per la formazione d'attrezzi di campagna, ad uso dei ricorrenti, e per la fabbrica e riparazione delle case od altri edifizi di loro proprietà; e la necessità di ottenere il chiesto numero di piante per gli usi suddetti dovrà essere provata dalla dichiarazione del ricorrente, corroborata dalla conferma di due testimoni riconosciuti probi, avanti il Giudice del mandamento o suo Luogotenente, la quale dovrà essere sottoscritta dai medesimi, o crocesegnata, nel caso che siano illetterati.

Venendo a risultare che il ricorrente od i testimoni abbiano fatto false dichiarazioni, essi incorreranno individualmente nella multa da lire dieci a cinquanta per ogni pianta di alto fusto tagliata in dipendenza della surretizia concessione.

Art. 33. Nei casi di queste particolari concessioni, gli Intendenti prescrivono le condizioni da osservarsi nel loro decreto, e qualora non vengano osservate da coloro che le avranno ottenute, si applicherà alla contravvenzione la multa stabilita all'art. 28 relativamente al taglio delle piante d'alto fusto, con trascuranza delle prescritte condizioni.

Art. 34. In caso di dubbio intorno alla legittimità degli *ademprivi*, gli Intendenti assumeranno le opportune informazioni, e non provvederanno sulle relative domande finattanto che i detti diritti d'uso non siano stati legalmente riconosciuti.

Art. 35. Nel caso che si giudicasse conveniente per la conservazione dei boschi, e pel comodo vantaggio delle popolazioni, che hanno diritti d'uso, chiamati *ademprivi*, nei boschi demaniali, dei Comuni ed altri corpi amministrati, di lasciar in piena loro proprietà ed usufrutto una parte dei boschi soggetti ai diritti suddetti, mercè la liberazione della servitù della restante porzione di detti boschi, potrassi adottare questo provvedimento della Regia Segreteria di Stato per gli affari di Sardegna.

Le proposizioni per cosiffatte composizioni dovranno essere presentate agli Intendenti, i quali le sottometteranno, col loro parere, e con quello del Conservatore dei boschi, all'Intendente Generale, affinché possa trasmetterle, insieme colle sue osservazioni, alla detta Regia Segreteria di Stato per gli affari del Regno.

Art. 36. In tutti i casi senza eccezione, in cui gli Intendenti debbano fare provvedi-

menti a riguardo dei boschi, a richieste dei Comuni, o di private persone, come ancora per ispontanea risoluzione, sarà sempre sentito ufficialmente il Conservatore dei boschi, ed in caso di discrepanza di pareri se ne riferirà all'Intendente Generale per conoscere prima di decidere le sue determinazioni.

CAPO III — *Del pascolo nei boschi*

Art. 37. L'uso del pascolo dei bestiami nei boschi sarà regolato dagli Intendenti delle Province, con provvedimenti che corrispondano ai bisogni reali delle popolazioni, ed alla conservazione dei boschi.

Art. 38. Entro sei mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento i Consigli comunali dovranno sottomettere agli Intendenti le loro proposizioni per l'assegnazione del pascolo, indicando i luoghi dove essi giudicheranno opportuno il permetterlo, la qualità del bestiame che sarà lecito introdurre, e le restrizioni che loro parranno necessarie; e nelli sei mesi successivi gli Intendenti faranno conoscere i loro provvedimenti a questo riguardo, che saranno pubblicati nei Comuni interessati, a diligenza dei Sindaci.

Nel caso che i Consigli comunali non mandino agli Intendenti le loro proposizioni, essi provvederanno d'ufficio; ed, intanto, passato un anno dopo la pubblicazione del presente Regolamento, il pascolo rimarrà proibito in tutti i luoghi dove non sarà stato dichiarato permesso dagli Intendenti, coi regolamenti sovra accennati.

Art. 39. Coloro che condurranno i bestiami al pascolo, dopo il termine di un anno, a cominciare dalla pubblicazione del presente Regolamento, nei boschi dove non sarà stato autorizzato, o fuori dei luoghi assegnati, o con trascuranza delle cautele prescritte dagli Intendenti nei provvedimenti speciali, saranno puniti colla multa di lire *una a cinque* per ogni capo di bestiame trovato nei boschi in contravvenzione.

Art. 40. La disposizione dell'art. 35, relativa al modo di liberare i boschi dalla servitù del taglio ed estrazione di legna per mezzo d'una ragionevole composizione è anche applicabile ai boschi, soggetti alla servitù del pascolo e ad altri diritti d'uso.

(*Omissis*)

TITOLO IV — *Proibizioni diverse*

Art. 56. Non è lecito ad alcuno, per qualunque siasi ragione, non esclusi quelli che hanno il diritto degli *ademprivi* od altro diritto d'uso, di fare scavi nei boschi demaniali, dei Comuni, e d'altri corpi amministrati, per estrarne pietre, sabbia, ghiaia, radici, terra o piote, senza la permissione dell'Intendente della Provincia, il quale la concederà solamente nel caso di bisogno riconosciuto, e quando abbia la

certezza che l'estrazione delle suddette materie non possa pregiudicare la conservazione dei boschi.

Nella permissione dovrà essere determinato il luogo preciso dell'estrazione, e dovranno anche essere prescritte le cautele da osservarsi, sentiti prima gli amministratori dei boschi o loro rappresentanti legali.

Le contravvenzioni che si commetteranno o per mancanza della permissione dell'Intendente, o per trascuranza delle condizioni prescritte, saranno punite colla multa da lire dieci a cento, oltre al risarcimento dei danni.

Art. 57. È proibito a tutti, senza eccezione, il fare in detti boschi laboratori o altri edifici di qualunque siasi specie senza la permissione, in iscritto, dell'Intendente della Provincia, il quale prima di concederla sentirà il parere degli amministratori o possessori dei boschi, nei quali avrassi l'intenzione di fare alcuni dei lavori sovra indicati, come altresì quello del Conservatore, e determinerà il luogo ove i proposti lavori potranno essere fatti.

Per le contravvenzioni di questa natura la multa è stabilita a lire cinquanta, oltre al risarcimento dei danni, ed all'obbligo della demolizione delle opere intraprese senza la permissione dell'Intendente provinciale, o con trascuranza delle prescritte condizioni.

Art. 58. È proibito egualmente di passare nei boschi e nelle ripe imboschite dei fiumi con carri, traini o bestie da soma, fuori delle strade carreggiate e sentieri già praticati, come pure il passare in quelli per cui ne fosse stato espresso divieto, sotto pena di lire cinque a cinquanta per ogni carro o traino e di lire una a cinque per ogni capo di bestiame da soma.

Art. 59. Non è lecito eseguire di nottetempo, cioè prima del levare o dopo il tramontare del sole, alcuna operazione nei boschi demaniali, dei Comuni, o di altri corpi amministrati, ancorché si tratti di operazioni autorizzate da contratti, o da legali concessioni, senza la speciale permissione dell'Intendente della Provincia, sotto pena di lire venti a duecento.

Art. 60. Non è lecito accendere fuoco in vicinanza tale delle piante e dei boschi, che possa derivarne incendio, o solamente danno agli alberi, sotto pena di lire cento a duecento. Coloro che si trovassero in necessità di accendervelo, ed osservassero la dianzi prescritta cautela, andranno soggetti nulladimeno, alla multa di lire cinquanta ogni qual volta sarà riconosciuto, che il fuoco da essi acceso non fu spento prima di partirsene.

Art. 61. Occorrendo di fare carbonaie nei boschi, sarà sempre necessaria la permissione dell'Intendente Provinciale, e dovranno osservarsi le condizioni, che da lui verranno imposte, sentito sempre il Conservatore dei boschi. In caso di contravvenzione si applicherà una multa non minore di lire cinquanta, e non maggiore di lire duecento, oltre al risarcimento dei danni.

Le disposizioni di questo articolo e delli tre altri precedenti sono applicabili

agli affittuali dei boschi ed ai compratori dei tagli quando la permissione non risulta dalle condizioni dei loro contratti approvati dalla Podestà competente.

(*Omissis*)

13.3. Legge 15 aprile 1851, n. 1192
Abolizione per la Sardegna di varii contributi e lo stabilimento d'una nuova contribuzione prediale, oltre ad altri provvedimenti

(*Omissis*)

Art. 15. I terreni aperti situati nella cerchia delle così dette *Vidazzoni o Paberili*, e gli altri terreni privati in cui ebbe luogo finora il pascolo comune, saranno, salvo il disposto dell'art. 17, a datare dal 1° gennaio 1853, esonerati da tale servitù e la proprietà dei medesimi diverrà perfetta. Sarà perciò in questi terreni, tuttoché aperti in qualunque tempo, ed anche quando non sono seminati, proibita l'introduzione del bestiame di qualsiasi genere, senza il permesso del proprietario, sotto le pene stesse stabilite dalle vigenti leggi per l'introduzione del bestiame nei terreni chiusi.

Art. 16. Per un novennio dalla data summenzionata, e fra i limiti portati dalle vigenti leggi, sarà permessa la continuazione del pascolo comune nei terreni demaniali e comunali, ove solevasi pascere in fuori della cerchia delle anzidette *Vidazzoni e Paberili*; sarà però corrisposto al Demanio od ai Comuni dai possidenti del bestiame un fitto o capitazione da ragguagliarsi all'estensione del terreno, od al numero degli animali pascolanti, ed al tempo per cui l'usufruiscono.

Art. 17. I tratti di terreno di proprietà privata che si trovassero entrostanti ai terreni demaniali o comunali compresi nell'articolo precedente rimarranno soggetti per lo stesso periodo di tempo al pascolo suddetto, ed i proprietari dei detti terreni parteciperanno ad un proporzionale compenso in ragione dell'estensione e qualità del terreno, salvo che non istimassero meglio di chiuderli in conformità del prescritto dall'art. 563 del Codice civile.

Art. 18. Passato il novennio, i terreni demaniali, comunali o privati, di cui agli articoli 16 e 17, ancorché aperti, s'intenderanno svincolati dalla servitù del pascolo, e diverranno proprietà perfetta come quelli indicati nell'art. 15.

Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze è incaricato dell'esecuzione della